

Per l'esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell'attività edilizia libera e che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività l'interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis).

Presentare comunicazione corredata della debita documentazione necessaria tramite lo Sportello Unico Edilizia dell'Ente.

La CILA non prevede l'emissione di provvedimento autorizzativo

La CILA ha immediata efficacia dalla data di protocollazione.